

Civile Ord. Sez. 5 Num. 13243 Anno 2026
Presidente: FEDERICI FRANCESCO
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 07/05/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 150/2020 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .
-ricorrente-

contro

Elecom Snc Di Stefanetti Angelo & C in Concordato Preventivo in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

-controricorrente-

avverso la sentenza della Comm.trib.reg. dell'Abruzzo n. 529/2019
depositata il 03/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

La controversia origina dalla notifica, in data 22 novembre 2016, di una
cartella di pagamento alla Elecom S.n.c. di Stefanetti Angelo & C., recante
pretese per IVA 2013 e accessori, scaturite dalla decadenza dalla

rateazione concessa a seguito di comunicazione d'irregolarità emessa dopo il controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. L'importo iscritto a ruolo è indicato dall'Amministrazione in € 97.714,66, con applicazione della sanzione nella misura ordinaria del 30% per effetto della decadenza dal beneficio della riduzione al 10% connessa al pagamento rateale.

La contribuente, già ammessa alla procedura di concordato preventivo, ha impugnato la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, deducendo – fra l'altro – che l'interruzione dei versamenti rateali era imposta dal divieto di cui all'art. 168 l. fall. e che, pertanto, non potessero essere irrogate sanzioni per le rate non più eseguibili in costanza di procedura.

La CTP di Pescara, con sentenza n. 957/2017 (deposito 27 ottobre 2017), ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo legittima l'emissione della cartella ma non dovute le sanzioni collegate all'omesso pagamento delle rate, non essendo ravvisabile una condotta dolosa o colposa della società, la quale aveva osservato un preciso obbligo legale connesso alla procedura concorsuale.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che, con sentenza n. 529/2019 (depositata il 3 giugno 2019), ha rigettato l'appello, confermando la statuizione di primo grado sulla non debenza delle sanzioni e condannando l'Ufficio alle spese del grado per € 3.000,00 oltre accessori.

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando un solo motivo. Si è costituita la parte intimata Elecom S.n.c. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 168 l. fall., in relazione alla statuizione della CTR che ha confermato l'eliminazione delle sanzioni

connesse all'interruzione dei pagamenti rateali dopo l'accesso al concordato. L'Amministrazione ricorrente sostiene che l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella non integrino azioni esecutive vietate dall'art. 168 l. fall., ma atti prodromici e necessari alla ricognizione del credito ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale; di conseguenza, il venir meno della rateazione determinerebbe legittimamente il recupero della sanzione nella misura ordinaria (30%) in luogo di quella agevolata (10%), indipendentemente da profili soggettivi di colpa, secondo i principi affermati anche da Corte di Cassazione n. 24427/2008 e n. 9440/2019.

L'unico motivo di ricorso è infondato.

La sentenza, tuttavia, benché presenti un dispositivo conforme al diritto, esige d'essere corretta, ai sensi dell'art. 384, ult. comma, c.p.c., palesandosi parzialmente incompleta sul solo piano della motivazione resa.

Mette conto evidenziare che l'Agenzia delle Entrate contesta la sentenza della Commissione regionale, sostenendo che i giudici d'appello abbiano falsamente applicato l'art. 168 l. fall.

L'assunto di fondo dell'Amministrazione è che il divieto imposto dalla norma ora evocata riguardi esclusivamente l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo e che, pertanto, non possa essere esteso ad atti privi di natura esecutiva, quali l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella di pagamento, che svolgono funzioni meramente accertative e ricognitive del credito tributario.

Il ricorso evidenzia, inoltre, che la sanzione iscritta a ruolo non discende da comportamenti posti in essere in costanza di procedura concordataria, bensì dal recupero della differenza tra la sanzione ridotta (10%) applicata in fase di rateazione e quella ordinaria (30%), differenza dovuta per una violazione già perfezionatasi prima del deposito del ricorso ex art. 161,

comma 6, L. fall., finalizzato all'accesso c.d. "con riserva" al concordato preventivo.

Osserva questa Corte che la sentenza della CTR Abruzzo, oggetto di impugnazione, non afferma, in realtà, che l'art. 168 L. fall. vieti la formazione del ruolo o la notifica della cartella; al contrario, richiama espressamente il principio, condiviso, secondo cui il divieto opera soltanto per le azioni esecutive, restando salvi i poteri accertativi e sanzionatori dell'Amministrazione finanziaria. Saggiunge, tuttavia, che a risultare inibita è (unicamente) la richiesta di pagamento del credito erariale tramite l'Agente della riscossione.

Il punto decisivo della motivazione della CTR non riguarda, dunque, la legittimità della cartella, bensì la questione delle sanzioni applicate: secondo la CTR, la società, dopo aver depositato il ricorso per il c.d. concordato "in bianco" ex art. 161, comma 6, L. fall., era obbligata a interrompere i pagamenti delle rate per non violare la *par condicio creditorum*. Da tale circostanza la CTR trae il corollario per cui il mancato pagamento non poteva essere imputato come comportamento illegittimo alla società in crisi, sicché le sanzioni e gli interessi aggiuntivi collegati alla decadenza dal piano di rateazione non erano dovuti.

In definitiva, il contrasto tra la decisione impugnata e il ricorso erariale non si colloca sul piano della legittimità dell'atto impositivo – sul quale vi è coincidenza tra CTR e ricorrente nell'affermare che né l'iscrizione a ruolo né la cartella sono vietate dall'art. 168 – bensì sul diverso terreno della qualificazione della sanzione. La CTR collega la non debenza delle sanzioni all'interruzione dei pagamenti imposta dalla procedura di concordato; l'Agenzia, invece, sostiene che la sanzione ordinaria fosse già dovuta per effetto di una violazione antecedente alla procedura, e che pertanto l'interruzione dei pagamenti non incida sulla maturazione del presupposto sanzionatorio. La questione, pertanto, non riguarda l'estensione del perimetro del divieto dell'art. 168 L. fall., ma il momento di

perfezionamento della violazione tributaria e la natura del rapporto tra la decadenza dal piano di rateazione e l'apertura della procedura concorsuale: per la CTR la decadenza non può generare sanzioni perché l'interruzione era imposta; per l'Agenzia la sanzione ordinaria era autonoma rispetto a tale interruzione, in quanto riferita a un inadempimento pregresso.

È senz'altro condivisibile l'opzione ricostruttiva adottata dalla CTR, ancorché la medesima faccia riferimento al solo art. 168 L. fall., anziché – più correttamente – all'art. 167 L. fall.

L'art. 168 contempla, nel contesto del R.D. n. 267/1942, il c.d. *automatic stay*, consistente in un meccanismo di sospensione generalizzata che, attivandosi automaticamente fin dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'accesso al concordato, neutralizza ogni iniziativa individuale dei creditori anteriori, impedendo loro non solo di intraprendere nuove azioni esecutive o cautelari, ma anche di proseguire quelle già iniziate, nonché di acquisire garanzie o posizioni di vantaggio sul patrimonio del debitore. L'effetto protettivo nasce senza necessità di un provvedimento giudiziale e risponde alla logica di cristallizzare la situazione dei creditori, preservando la *par condicio* e impedendo che il patrimonio del debitore venga aggredito o disperso in modo disordinato mentre la procedura prende forma. Si tratta, dunque, di un vincolo di immediata operatività che congela il sistema delle pretese individuali e convoglia ogni istanza dei creditori nell'alveo della procedura concorsuale, divenuta l'unico contesto in cui possono far valere le proprie ragioni.

Lo *stay*, pur inibendo l'esecuzione forzata e gli atti diretti alla soddisfazione del credito, non preclude lo svolgimento di attività meramente accertative o ricognitive da parte dell'Amministrazione finanziaria, come l'iscrizione a ruolo o la notifica della cartella, atti che non incidono sulla consistenza del patrimonio del debitore né sulle aspettative di soddisfazione dei creditori.

L'effetto protettivo si manifesta anche quando il concordato è introdotto mediante ricorso "con riserva" ai sensi dell'art.161, comma 6, L.fall.: anche in tale fase iniziale – pur ancora priva di piano e proposta – lo *stay* opera integralmente, imponendo il blocco delle iniziative esecutive e l'immediata applicazione del regime di *spossessamento attenuato* di cui all'art.167, norma di cui il divieto di procedere al pagamento dei debiti anteriori – salvo autorizzazione – costituisce diretta proiezione.

L'art.167 L.fall. è norma cardine della disciplina degli atti di amministrazione compiuti dal debitore durante la procedura di concordato, in quanto preserva in capo al debitore la gestione del patrimonio e dell'impresa, ma ne condiziona l'operatività al duplice limite della vigilanza del commissario giudiziale e della necessaria autorizzazione del giudice delegato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. La finalità sottesa al c.d. *spossessamento attenuato* – ossia al regime autorizzatorio delineato dalla norma – è quella di evitare che, attraverso pagamenti o iniziative negoziali non sorrette da un controllo giudiziale, vengano compromesse le prospettive di soddisfazione della massa e, segnatamente, la *par condicio creditorum* e l'ordine delle prelazioni.

Più nello specifico, nei concordati preventivi soggetti alla Legge fallimentare – come nei successivi modelli del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – i pagamenti di debiti anteriori all'apertura della procedura, che va fatta coincidere con il deposito del ricorso ex art.161, comma 6, L.fall., costituiscono atti di straordinaria amministrazione e possono essere eseguiti solo previa autorizzazione del giudice, sentito il commissario giudiziale.

Questo principio, ora recepito dall'art.94, commi 1 e 2, CCII, è fissato *ratione temporis* dall'art.167 L.fall., che stabilisce l'inefficacia degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione e ammette la possibilità per il giudice delegato di autorizzarli solo se funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. In tema di concordato

“con riserva”, l’art. 161, comma 6, L. fall. subordina altresì gli “atti urgenti di straordinaria amministrazione” alla “previa autorizzazione del tribunale”. Il recinto della straordinaria amministrazione ricomprende tutti gli atti idonei a pregiudicare la consistenza del patrimonio del debitore, inclusi i pagamenti (v. Cass. n.20291/2005; Cass. n.15484/2004; Cass. n.7390/1997). La natura straordinaria non dipende dal tipo negoziale, bensì dal risultato economico-gestorio che l’atto è suscettibile di produrre. Nel concordato con continuità aziendale, la disciplina è ulteriormente specificata dall’art.182-*quinquies*, comma 5, L. fall. (ora art.100 CCII), che consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per “*beni o servizi*” quando tali pagamenti siano essenziali per la prosecuzione dell’attività economica. La richiesta dev’essere motivata e corredata dall’attestazione di un professionista indipendente circa la funzionalità e la convenienza del pagamento per la massa dei creditori; il giudice delegato, sentito il commissario giudiziale, valuta urgenza e strumentalità dell’atto rispetto all’interesse della procedura.

In questo quadro, è evidente che il compimento senza autorizzazione di pagamenti di debiti anteriori – ivi compresi quelli tributari, anche se rateizzati – comporta l’inefficacia dell’atto nei confronti della massa e può integrare una causa di revoca del concordato ai sensi dell’art.173, comma 3, L. fall., che richiama espressamente gli “atti non autorizzati a norma dell’art. 167”.

Solo i pagamenti autorizzati sono legittimi e non soggetti a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d, L. fall.

La *ratio* dell’impianto normativo risulta evidente: i crediti maturati prima della domanda di concordato sono concorsuali e, come tali, devono essere soddisfatti secondo le regole della procedura, nella cornice della *par condicio creditorum* e delle prelazioni.

È dunque coerente che la sospensione dei pagamenti, cui la società si è attenuta dopo il deposito del ricorso ex art.161, comma 6, L. fall.,

costituisca un comportamento imposto dalla struttura stessa della procedura concordataria e conforme al regime dei limiti all'amministrazione del debitore durante il concordato.

Ne deriva che la mancata esecuzione delle rate – essendo preclusa dall'ordinamento – non può fungere da presupposto per una decadenza imputabile alla debitrice, né legittimare il recupero di sanzioni che presuppongono un inadempimento volontario. L'intero impianto normativo conferma, pertanto, la correttezza della soluzione adottata dalla CTR, che va mantenuta nei suoi effetti, pur con le precisazioni motivazionali sopra evidenziate.

La conclusione non muta neppure considerando che l'accesso alla procedura è avvenuto mediante ricorso "con riserva" ex art.161, comma 6, L.fall.: sebbene tale modalità incida sul contenuto della domanda, non attenua gli effetti anticipatori generati dalla sua sola presentazione quanto all'applicazione dei limiti all'amministrazione derivanti dall'art.167 L.fall., determinando l'immediata insorgenza del regime di *spossessamento attenuato*, che impone al debitore di astenersi dai pagamenti dei debiti anteriori salvo autorizzazione giudiziale. Anche in fase prenotativa, dunque, il debitore non poteva legittimamente eseguire pagamenti spontanei di debiti anteriori, soggetti al medesimo vincolo autorizzatorio, posto a presidio della massa. La sospensione dei pagamenti successiva alla presentazione del ricorso – quand'anche "in bianco" – non integra dunque un inadempimento colpevole, ma costituisce l'unica condotta conforme al modello legale.

Va in ultima analisi affermato il seguente principio di diritto: *"In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato "con riserva"), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all'art. 168 l. fall. non preclude all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento; tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime di*

"spossessamento attenuato" di cui all'art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione ed è consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato come inadempimento colpevole né può legittimare l'applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione".

Il ricorso dev'essere, in definitiva, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.

Il Presidente

Francesco Federici